



Nobis Compagnia di Assicurazioni

Contratto di Assicurazione
Veicolo Sereno

Set Informativo

EDIZIONE: Dicembre 2018
Versione: 001.12.2018

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione
- che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

GRUPPO NOBIS


GLOSSARIO

ASSICURATO	La persona fisica o giuridica che aderisce alla polizza collettiva numero 100013078 ed il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
ASSICURAZIONE	Il Contratto di Assicurazione
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE/MODULO DI POLIZZA	Il documento che riporta i dati contenuti nel Modulo di Adesione, la sottoscrizione da parte dell'Impresa a conferma dell'attivazione delle garanzie.
COLLISIONE	Danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato.
CONTRAENTE	FINDOMESTIC BANCA S.p.A, via Jacopo da Diacceto, 48 – 50123 Firenze, che stipula l'Assicurazione.
DANNO TOTALE	Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.
DANNO	Un evento dannoso per il quale Nobis presta la garanzia assicurativa.
DEALER	L'Azienda venditrice dell'Autoveicolo assicurato. Sono parificate al dealer anche le altre Società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate).
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
ESTERO	La garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia- Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).
FRANCHIGIA	La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.
FURTO	L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da furto o rapina, i danni arrecati all'autoveicolo nel tentativo di commettere il furto o da rapina, nonché quelli all'autoveicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.
GUASTO	Il danno subito dall'autoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali
IMPRESA	NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCIDENTE	L'evento occorso all'autoveicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino i danni all'autoveicolo stesso.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La quantificazione del danno in caso di sinistro
INFORTUNIO	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea
LIMITE DI RISARCIMENTO / MASSIMALE	La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.
MODULO DI ADESIONE	Il documento che riporta: i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati identificativi dell'Autoveicolo; le garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; il premio di assicurazione; la sottoscrizione;
PARTI	Il Contraente, l'Assicurato e l'Impresa
POLIZZA	I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti da questa Nota Informativa, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Certificato di Assicurazione/Modulo di Polizza, emessi in applicazione alla polizza collettiva stipulata con l'Impresa, le cui condizioni sono riportate nel presente Set Informativo
PREMIO	La somma dovuta dall'Assicurato all'Impresa
PRESTAZIONE	L'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
PREZZO DI ACQUISTO	Il valore riportato in fattura al lordo di eventuali incentivi.
PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO	L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
RAPINA	Reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
RELITTO	L'Autoveicolo con danni superiori al 75% del valore dell'autoveicolo al momento del sinistro.
RESIDENZA	Il luogo in cui il proprietario o l'Assicurato dell'Autoveicolo ha stabilito la sua residenza anagrafica o la sede legale.
RETE CONVENZIONATA	Il centro convenzionato con l'Impresa per le riparazioni (autofficina o carrozzeria), i network Vetocar e Motorglass per i cristalli.
SCOPERTO	La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.
SCOPPIO	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

VALORE A NUOVO	Garanzia in base alla quale in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie principali non sono applicabili, per tutta la durata della sua validità, i deprezzamenti previsti dall'art. 26 delle Condizioni di Assicurazioni.
VEICOLO/AUTOVEICOLO	<p>Mezzo di trasporto a motore destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, di qualunque marca rientrante fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo, esclusi i veicoli a noleggio; • Gli autocarri di peso inferiore ai 35 q.li; • Il valore assicurato non può essere superiore ad Euro 100.000; • I veicoli con valore compreso tra euro 65.000 ed euro 100.000 dovranno installare un sistema di sicurezza satellitare con centrale operativa h24 o un sistema di localizzazione LoJack. <p>Si considerano parte integrante dell'autoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla casa costruttrice o dal dealer purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.</p>

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dr. Giorgio Introvigne



Art. 1) Assicurazione per conto di terzi

L'Impresa e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di Findomestic Banca S.p.A. che vi aderiscano.

Art. 2) Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3) Altre Assicurazioni

L'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'Art. 1910 del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto dell'impresa a negare la liquidazione del danno e della relativa indennità.

Art. 4) Aggravamento o diminuzione del rischio

In caso di variazione del luogo di residenza o sede legale del proprietario dell'Autoveicolo, successiva alla sottoscrizione della polizza, in caso di Sinistro si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art. 23) previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro.

Art. 5) Cessazione dell'Assicurazione

Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto dell'autoveicolo), l'Impresa rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dall'Impresa il premio relativo all'annualità in corso.

Art. 6) Modalità per rendere operativa l'Assicurazione

L'Assicurato, Cliente di Findomestic Banca, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione, e avere scelto la formula assicurativa, potrà aderire sottoscrivendo il Modulo di Adesione e pagando l'importo del premio assicurativo, ricevendo il Certificato di Assicurazione/Modulo di Polizza sottoscritto dall'Impresa che lo rilascerà dopo l'effettiva liquidazione del finanziamento. L'Impresa accetta che il pagamento dei premi venga eseguito da Findomestic Banca S.p.A. e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.

Art. 7) Polizza collettiva ad adesione

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva, con le modalità indicate all'art. 6.

Il premio delle singole coperture è finanziato tramite Findomestic Banca SpA e viene versato in unica soluzione come meglio sopra descritto, senza possibilità di frazionamento.

Art. 8) Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza.

Il diritto si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente FINDOMESTIC BANCA S.p.A .

L'Assicurato fruirà dello scorporo del premio dal finanziamento.

L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata, di almeno 60 giorni.

Dopo ogni sinistro, infine e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l'Assicurato e l'Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con 30 giorni di preavviso.

In tal caso, l'Impresa retrocede al Contraente la parte di premio non goduto al netto delle tasse.

Art. 8) bis Estinzione Anticipata – Subentro del finanziamento

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l'Impresa restituirà all'Assicurato la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tuttavia l'Assicurato, su sua richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all'Impresa di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa.

In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l'Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Non è ammessa l'opzione del mantenimento della copertura assicurativa.

In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l'Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Art. 9) Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Art. 10) Durata del contratto

L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del finanziamento e, in ogni caso, si intenderà risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.

Art. 11) Diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 12) Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 13) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni della Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto, sarà soggetta alla giurisdizione italiana.

NORME GENERALI INERENTI L'AUTOVEICOLO

Art. 14) Norme di carattere generale sui veicoli compresi nella copertura assicurativa

Sono assicurabili veicoli acquistati sia nuovi sia d'occasione di valore non superiore a € 100.000. Se l'Assicurazione è stipulata entro 10 giorni dalla data di acquisto il valore assicurato corrisponde al prezzo di fattura. Se stipulata oltre il predetto termine, il valore assicurato è pari a quello indicato per un analogo autoveicolo dalla rivista Quattroruote, periodico edito dalla editoriale Domus, in vigore alla data di effetto dell'Assicurazione. L'Assicurazione, in tal caso, può essere prestata solo su presentazione di idonea documentazione attestante lo stato d'uso dell'autoveicolo. Possono essere assicurati anche gli autoveicoli ad uso commerciale purché di peso a pieno carico non superiore a 35 quintali e gli autoveicoli "Km zero" e le "Auto demo" con un massimo di 12 mesi dalla prima immatricolazione. Sono esclusi gli autoveicoli di aziende di autonoleggio. Sugli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 65.000 è obbligatoria l'installazione di un antifurto satellitare con servizi di centrale operativa attivi 24h o un sistema di localizzazione a radiofrequenza LoJack. Si considerano parte integrante dell'autoveicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono compresi gli apparecchi fono audiovisivi costituenti dotazione originale dell'Autoveicolo e installati direttamente dalla casa costruttrice o dal Dealer, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati all'autoveicolo assicurato.

NORME GENERALI INERENTI IL VALORE A NUOVO

Art. 15) Valore a nuovo

Indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento previsto dall'art. 25 e salvi gli eventuali Scoperti previsti dall'art. 23.

Questa garanzia, valida per il solo danno totale, è subordinata alla condizione che l'Assicurato riacquisti, presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto l'autoveicolo rubato o perduto, un altro autoveicolo di valore uguale o superiore a quello assicurato.

La durata di quest'opzione è di massimo 24 mesi e comunque entro il limite della durata della copertura.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INCENDIO FURTO E RAPINA

Art. 16) Oggetto della garanzia

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- incendio (anche se tali eventi fossero in conseguenza di atti vandalici e/o fatti dolosi di Terzi);
- esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione;
- azione del fulmine;
- furto, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
- rapina.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche nei limiti indicati. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo. Il cliente assicurato dovrà fornire tutti gli originali delle chiavi risultanti prodotte e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente

installati. **In assenza anche di una sola chiave, per qualsiasi motivo ciò sia avvenuto, la garanzia furto totale opera con uno scoperto del 20% applicato al valore commerciale del veicolo, in deroga al Valore a Nuovo previsto dal precedente articolo 15.**

Ricorso terzi da incendio

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell'autoveicolo assicurato a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n.209. Il massimo risarcimento per un anno assicurativo è fissato in euro 100.000,00 per veicolo assicurato. Sono esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.

Non sono considerati terzi:

- l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- l'Assicurato quando non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE EVENTI SPECIALI

Art. 17) Oggetto della Garanzia

Qualora il Cliente abbia optato per l'acquisto della formula EVO, è coperto anche per i danni causati da:

- eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- eventi naturali, quali tempeste, bufere di vento, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, caduta neve;
- atti di vandalismo e/o dolosi di Terzi (sono esclusi i danni riconducibili alla circolazione);
- grandine.

Sono compresi i danni derivanti da lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sui veicoli dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ACCESSORIE

Art. 18) Oggetto della Garanzia

Si intendono sempre operanti le seguenti garanzie aggiuntive:

Perdita della tassa di proprietà: non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile.

Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada: L'Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno dell'autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Danni all'Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici: avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico

Lesioni subite dagli animali domestici trasportati: L'Impresa rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sull'autoveicolo.

Ripristino dei dispositivi di sicurezza: L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell'autoveicolo assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.

Spese di dissequestro: sostenute per il dissequestro e la restituzione dell'autoveicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.

Spese di immatricolazione: Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere. In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell'Autoveicolo, l'Impresa rimborsa:

- a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato presso il Dealer;
- b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore dell'Impresa.

Spese di parcheggio e custodia: sostenute per il parcheggio o la custodia dell'Autoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale.

Spese per il rifacimento delle chiavi: dell'Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA CRISTALLI

Art. 19) Oggetto della Garanzia

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione e, nel caso ciò non sia tecnicamente possibile, per la sostituzione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di € 2.000,00 (duemila).

Si applicano inoltre le condizioni ed esclusioni indicate nell' art 22.

Inoltre sono esclusi in danni:

- a) Subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo),
- b) Occorsi durante la circolazione fuori strada,
- c) Conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA KASKO

Art. 20) Oggetto della Garanzia

L'Impresa, se la garanzia è stata regolarmente acquistata, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di scontro con un altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. Questa garanzia può essere sottoscritta in aggiunta alla formula assicurativa scelta.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA COLLISIONE

Art. 21) Oggetto della Garanzia

L'Impresa, se la garanzia è stata regolarmente acquistata, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di urto verificatosi durante la circolazione con un altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione).

Questa garanzia può essere sottoscritta in aggiunta alla formula assicurativa scelta.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 22) Limitazioni ed esclusioni

L'Impresa non indennizza i danni causati all'Autoveicolo da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo;
- f) dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, del conducente o dei trasportati;
- g) colpa grave dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per la garanzia KASKO o COLLISIONE, se operante.

Oltre a quanto sopra previsto, l'Impresa, limitatamente alla sola garanzia KASKO o COLLISIONE, non indennizza i danni:

- a) provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n.285;
- b) provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3mesi dalla data del Sinistro;
- c) cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 23) Oggetto della Garanzia

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come segue:

Zona 5: CE, FG;

Zona 4: BA, BR, BT, CZ, NA, RC, SA, TA;

Zona 3: AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV;

Zona 2: AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS;

Zona 1: tutte le restanti province

La ripartizione delle autovetture fra "Rischio Alto" e "Rischio Basso" è stabilita in base alla marca della autovettura e più precisamente:

Rischio Alto: Abarth, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls Royce.

Rischio Basso: tutte le altre marche.

L'Assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzie esclusivamente in base alle seguenti formule assicurative:

A. Formula **ENTRY** in base al quale sono prestate le **GARANZIE PRINCIPALI**, per Danno totale e parziale a seguito di: Furto, Incendio con aggiunta della garanzia "Valore A Nuovo" per massimo 24 mesi, entro il limite della durata della copertura.

B. Formula **EVO** in base al quale sono prestate le garanzie per Danno totale e parziale a seguito di: Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Naturali, Rottura Cristalli con aggiunta della garanzia "Valore A Nuovo" per massimo 24 mesi (entro il limite della durata della copertura) e delle altre "Garanzie Accessorie".

Alle formule su indicate è possibile aggiungere, in alternativa, le coperture KASKO o Collisione.

La garanzia assistenza stradale è compresa in entrambe le formule.

Art. 24) Scoperti e franchigie applicati alle garanzie

L'Impresa effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell'Assicurato:

- A. INCENDIO, FURTO, RAPINA
- B. EVENTI SPECIALI
- C. ROTTURA CRISTALLI
- D. KASKO o COLLISIONE

A. Le garanzie Incendio, Furto e Rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:

In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:

- senza Franchigia né Scoperto limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1, 2 e 3;
- 15% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
- 20% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5.

Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:

- 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2;
- 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3;
- 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
- 30% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5.

Relativamente agli autoveicoli per i quali è richiesto l'antifurto satellitare o il localizzatore LoJack, l'Impresa presta la garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa, operante 24 ore su 24, sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, l'Impresa effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro.

B. Le garanzie Atti vandalici ed Eventi naturali vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:

In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:

- 15% col minimo di:
- € 300,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
- € 400,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
- € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00;

Qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica "tirabollì" da specialisti convenzionati con l'Impresa i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a:

- 1) € 200,00
- 2) € 300,00
- 3) € 400,00

Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:

- Scoperto del 20% con il minimo di:
- € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
- € 600,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
- € 700,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00.

In caso di riparazione di danni da grandine eseguita esclusivamente con tecnica "levabollì" o "tirabollì", tramite specialisti convenzionati con l'Impresa, i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a:

- A) € 400,00;
- B) € 500,00;
- C) € 600,00.

C. Per la garanzia rottura Cristalli non si applica nessuna franchigia in caso di riparazioni presso i network specialistici convenzionati Motorglass (numero verde 800101112), Vetocar (numero verde 800008080) e presso la Rete Convenzionata. Per le riparazioni presso altre strutture si applica una franchigia di € 200,00.

D. La garanzia Kasko o Collisione(acquistabili in alternativa) viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:

In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:

- 10% con il minimo di € 300,00 per Sinistro.

Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:

- 15% con il minimo di € 750,00 per Sinistro.

LIMITI DI INDENNIZZO

L'Impresa non è tenuta a pagare per ogni sinistro inerente le garanzie sottoesposte indennizzi superiori a:

- € 100.000,00 per la garanzia Ricorso terzi;
- € 2.000,00 per anno assicurativo per ciascuna delle seguenti garanzie: rottura Cristalli, Ripristino dei dispositivi di sicurezza;
- € 420,00 per le garanzie spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere;
- € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Lesioni subite agli animali domestici trasportati; Danni per il trasporto di vittime della strada; Spese per il rifacimento delle chiavi; Perdita della tassa di proprietà; Spese di dissequestro; Spese di parcheggio e custodia.

Art. 25) Come si determina il premio

Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

- 1) Provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato
- 2) Marca del veicolo
- 3) Valore assicurato
- 4) Durata dell'assicurazione (minimo 12 mesi)

Art. 26) Come si determina l'indennizzo

Per le coperture poliennali, l'indennizzo del danno totale verrà riconosciuto sul valore assicurato come segue:

DANNO TOTALE. Si ha Danno totale quando il Danno è pari o superiore al 75% del valore dell'autoveicolo al momento del Sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento - dipendente dalla vetustà, dall'uso o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli dell'autoveicolo - che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso dall'effetto della polizza sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di decorrenza dell'assicurazione alla data del Sinistro	DA 1 A 730	DA 731 A 1095	DA 1096 A 1460	DA 1461 A 1825	DA 1826 A 2190	DA 2191 A 2555
% di deprezzamento	0	35%	45%	55%	65%	68%

Applicazione del VALORE A NUOVO: per la durata della garanzia, in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie principali, la determinazione dell'indennizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di deprezzamento di cui alla tabella precedente, se, per rimpiazzare l'Autoveicolo perduto o distrutto, l'Assicurato ne riacquista un altro di valore uguale o superiore presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il primo.

DANNO PARZIALE. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo di fattura il deprezzamento dovuto all'età e allo stato dell'autoveicolo.

Tuttavia, per le riparazioni effettuate presso la rete convenzionata e se il sinistro si è verificato entro il sesto anno dalla data di prima immatricolazione, la determinazione dell'ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai cristalli viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite. In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette ad usura, nonché per gli autoveicoli immatricolati da oltre sei anni, il deprezzamento verrà sempre applicato. Il calcolo ai fini del presente articolo viene effettuato sui giorni trascorsi dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo assicurato alla data del sinistro utilizzando la tabella che precede.

L'Impresa non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate all'Autoveicolo, né dei danni dovuti al recupero dell'Autoveicolo, né dei danni da mancato uso dell'Autoveicolo o da suo deprezzamento.

Art. 27) A chi rivolgersi in caso di sinistro

In caso di Sinistro i riferimenti telefonici da contattare sono i seguenti:

- ASSISTENZA STRADALE (Numero Verde 800 894147 o, se dall'estero, +39 039.9890720)
- CRISTALLI (network Motorglass Numero Verde 800101112 – network Vetrocar Numero Verde 800008080)
- INFORMAZIONI Numero telefonico 011 - 4518708

Ai Clienti FINDOMESTIC BANCA SpA è riservato un contatto email dedicato al quale rivolgersi per qualunque necessità: findomestic@nobis.it.

E' possibile conoscere le strutture convenzionate contattando il numero verde 800196958 e consultando il sito www.nobis.it.

Art. 28) Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

A. presentare - soltanto in caso di danno da Furto, Incendio, Atto vandalico - denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che l'autoveicolo è assicurato con NOBIS Compagnia di Assicurazione S.p.A. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori dell'Autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

B. fornire denuncia scritta a NOBIS Compagnia di Assicurazioni SpA, - DENUNCIA SINISTRO - Via Lanzo, 29, 10071 Borgaro Torinese (TO), oppure tramite fax al numero 011-4518743, oppure tramite l'email sinistri@nobis.it fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l'Autoveicolo.

In caso di Danno totale, l'Assicurato deve inviare entro 2 giorni quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto dell'autoveicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale dell'Autoveicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità.

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità del posto e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale l'Assicurato non deve provvedere a far riparare l'Autoveicolo prima che il Danno sia stato accertato dall'Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.

In caso di Danni da urto con animali selvatici, l'assicurazione è operante a condizioni che avvenga l'intervento di una Pubblica Autorità che ne accerti l'effettiva collisione con l'animale selvatico.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami

Centro Direzionale Colleoni – Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Art. 29) Liquidazione del danno

A. DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO AUTOVEICOLO.

In caso di Danno Totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera del Dealer, dell'autoveicolo con altro autoveicolo di valore uguale o superiore a quello perduto o distrutto.

Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente al Dealer che ha venduto l'autoveicolo.

L'Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall'art. 26 con la decurtazione dell'eventuale Scoperto di cui all'art. 23.

Per attivare questa procedura, l'Assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro autoveicolo unitamente all'apposito modulo fornitogli dal Dealer.

Il Dealer deve controfirmare il suddetto modulo e deve inviarlo all'Impresa insieme alla copia dell'ordine di acquisto del nuovo autoveicolo, del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti e gli accessori installati e la data di commissione. Entro 15 giorni dall'immatricolazione del nuovo autoveicolo, il

Dealer o l'Assicurato sono tenuti a trasmettere all'Impresa la copia della fattura e della carta di circolazione. Il beneficiario dell'indennizzo è tenuto a restituire l'importo liquidato qualora, entro 15 giorni dalla data dell'immatricolazione, o di vettura se trattasi di autoveicolo già immatricolato, l'Impresa non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo autoveicolo e copia della relativa fattura.

Inoltre devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA, se presente o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;
3. Procura a vendere a favore dell'Impresa;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta dall'Impresa;
5. Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sull'Autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
6. Relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesta che al momento del Sinistro il servizio era attivo.

B. DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO AUTOVEICOLO

Nel caso in cui l'Assicurato non voglia servirsi della procedura di sostituzione diretta dell'autoveicolo, l'Impresa attiverà la normale procedura di liquidazione del danno.

Per la liquidazione, oltre ai documenti di cui ai punti da 1 a 6 indicati al punto A che precede, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l'Assicurato comunica all'Impresa la propria volontà di non riacquistare un nuovo autoveicolo presso lo stesso Dealer che ha venduto l'Autoveicolo perduto.

L'Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall'art. 26 con la decurtazione dell'eventuale Scoperto di cui all'art. 23.

C. DANNO PARZIALE

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dall'Impresa. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare le tracce del Sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 10 giorni dalla data in cui l'Impresa sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.), siano state eseguite tutte le verifiche necessarie e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse. In caso di riparazioni effettuate presso un centro della Rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dall'Impresa direttamente allo stesso.

L'Assicurato, perciò, al momento del ritiro dell'autoveicolo, pagherà direttamente alla Rete convenzionata il solo importo dello Scoperto o della Franchigia di cui all'art. 23 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 26 e rilascerà benestare per il pagamento dell'Indennizzo al Centro appartenente alla Rete.

Art. 30) Recupero del veicolo rubato

In caso di recupero dell'autoveicolo rubato, l'Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell'autoveicolo mettendo a disposizione dell'Impresa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora l'Impresa abbia già risarcito integralmente il Danno, l'Autoveicolo recuperato verrà gestito dall'Impresa come se fosse di proprietà della stessa, ameno che l'Assicurato/Contraente non restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per l'autoveicolo medesimo.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere, e l'Impresa di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che l'Autoveicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece l'autoveicolo venga recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo l'Impresa indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dall'Autoveicolo in occasione del Sinistro.

Art. 31) Tassi Lordi per Tariffa

I tassi lordi riportati nell'allegato tariffario sono divisi per zone tariffarie geografiche.

Qualora l'antifurto satellitare o il sistema di localizzazione LoJack, laddove necessariamente previsto, non sia installato sul veicolo o non sia attivato al momento del sinistro, verrà applicato uno scoperto del 35% che assorbe eventuali altri scoperti.

SEZIONE ASSISTENZA STRADALE

Art. 32) Prestazioni di assistenza

La Società eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali. Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie depannage e quick service.

Soccorso stradale

In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:

- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata NOBIS se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all'officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.

Nel caso il soccorso stradale avvenga all'estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all'estero.

Dépannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.

Quick Service

Nel caso in cui l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d'intesa con l'assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell'assicurato.

Assistenza telefonica alla compilazione CAI

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro ("modulo blu").

Autovettura sostitutiva

In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni.

In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

Servizio informazioni sul traffico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.

Servizio informazioni meteo

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'estero.

Servizio Informazioni turistiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione socio politica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'estero.

Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'assicurato

Spese di albergo

In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

Rientro o prosecuzione del viaggio

In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell'assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell'autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all'estero.

Servizio taxi

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d'immobilizzo del veicolo fino all'officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.

La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.

Demolizione del veicolo in Italia

La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell'assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.

La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico

Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto

In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell'assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni

o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

Rimpatrio del veicolo dall'estero

In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all'estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irrimediabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell'Assicurato.

Abbandono legale all'estero

In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi. Restano a carico dell'Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso

Assistenza linguistica all'estero

In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell'assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell'ambito delle principali lingue europee.

Art. 33) Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.

- c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.

- d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

- e. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

- f. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

- g. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

- h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

- i. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

- l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

Art. 34) Obblighi in caso di sinistro

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al

Numero Verde 800 894147

o, se dall'estero, +39 039.9890720

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB

Il contraente e l'assicurato, in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, potranno richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Richiedi le tue credenziali" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto, alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) le coperture assicurative in essere;
- b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
- c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero +39.039.9890.714.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.

1. Titolarità e contatti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza.

2. Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per: a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta; b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce; c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso; d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.

3. Profilazione

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonché rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa. I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità. I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Set Informativo Veicolo Sereno (SIVS – 001122018) – Ultimo aggiornamento 01.12.2018



NOBIS

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale in Borgaro Torinese 10071 (TO) • Via Lanzo, 29
Direzione Generale in Agrate Brianza 20864 (MB) • Viale Colleoni, 21
Tel. 039.98.90.001 • Fax 039.98.90.694 • www.nobis.it • PEC nobisassicurazioni@pec.it
Capitale Sociale € 34.013.382,00 i.v. • REA n. TO 1243609
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di TO n. 01757980923 • P.IVA IT 02230970960
Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115
Capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n.052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi